



Nuovi codici per la fattura elettronica: “Tipo documento” e “Natura operazione”

Con la pubblicazione dei provvedimenti n. 99922 del 28/02/2020 e n. 166579 del 20/04/2020, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le nuove specifiche tecniche saranno applicabili obbligatoriamente dal 01/01/2021.

Le novità riguardano principalmente:

- L’introduzione di nuovi codici per valorizzare i campi “Tipo Documento”;
- L’introduzione di nuovi codici per valorizzare i campi “Natura Operazione”;

I codici previsti per il campo “Tipo Documento”

ATTUALI CODICI	NUOVI CODICI
TD01 Fattura	TD01 Fattura
TD02 Acconto/anticipo su fattura	TD02 Acconto/anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella	TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito	TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito	TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella	TD06 Parcella
	TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
	TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
	TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
	TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture	TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture
	TD21 Autofattura per splafonamento
	TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
	TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
	TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
	TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)



ATTUALI CODICI	NUOVI CODICI
	TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni
	TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

I nuovi codici da **TD16 a TD19** sono da utilizzare nella fase di redazione dell'autofattura in formato digitale e per la successiva trasmissione della stessa allo SDI.

A tal riguardo, le nuove specifiche vanno incontro a chi intende smaterializzare completamente la fase del *reverse charge* tramite l'istituzione di tre nuovi codici del "tipo documento", **TD17, TD18 e TD19, utilizzabili per il reverse charge** riferito a servizi acquistati da soggetti stranieri, ad acquisti comunitari e ad acquisti di beni da soggetti stranieri.

La logica di tali nuovi codici dovrebbe essere quella di rendere possibile che, già in sede di registrazione del documento estero, il sistema informativo possa creare un file xml da inviare all'Agenzia con i dati del fornitore estero e l'importo dell'Iva da assolvere, che oltre ad **eliminare l'incombenza di dover comunicare l'operazione nell'esterometro**, eviti la stampa e la conservazione cartacea del documento integrato o dell'autofattura.

Analoga logica sembra avere il "tipo documento" "**TD16 – integrazione reverse charge interno**". Tale codice consente al cessionario o committente di una operazione in reverse charge interno (acquisto di rottami, di servizi di pulizia, subappalti edili, pallet usati...), di inviare a SdI un documento che sostituisce l'integrazione della copia cartacea della fattura del fornitore (elettronica inviata via SdI). Nel file xml da inviare allo SdI, come cedente/prestatore andrà indicato colui che ha ceduto il bene o prestato il servizio (ad esempio l'impresa di pulizia).

Per la **fattura differita** sono stati introdotti due nuovi codici:

TD24 per quella emessa comunemente a seguito di cessioni documentate da ddt e per prestazioni di servizi documentate con documenti assimilabili al ddt, tale fattura potrebbe essere data in un mese, ma dover confluire nella liquidazione del mese precedente, cioè quello di consegna o spedizione della merce.

TD25 per la fattura emessa dal promotore di una operazione triangolare, tale fattura deve confluire nella liquidazione del mese di emissione, il quale è tuttavia quello successivo a quello di consegna o spedizione.

Per gestire le **autofatture per splafonamento** è stato istituito un nuovo campo **TD21** nelle quali il soggetto che emette il documento deve essere indicato sia come "cedente/prestatore" che come "cessionario/committente".

Il codice **TD27**, fa riferimento a **fattura per cessioni gratuite senza rivalsa o per autoconsumo**. In questi casi, si emette in genere una autofattura nella quale si risulta sia come cedenti/prestatori che come cessionari/committenti, ma si registra la stessa solo nel registro delle fatture emesse.

Inoltre, è stato istituito il codice **TD26** da utilizzare per le **cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni**.



I codici previsti per il campo “Natura Operazione”

ATTUALI CODICI	NUOVI CODICI
N1 Operazioni escluse ex art. 15	N1 Operazioni escluse ex art. 15
N2 Operazioni non soggette o fuori campo	Sostituito dai codici N2.1 N2.2
N3 Operazioni non imponibili	Sostituito dai codici da N3.1 a N3.6
N4 Operazioni esenti	N4 Operazioni esenti
N5 Regime del margine o con IVA non esposta in fattura	N5 Regime del margine o con IVA non esposta in fattura
N6 Operazioni in reverse charge	Sostituito dai codici da N6.1 a N6.9
N7 IVA assolta in altro stato UE	N7 IVA assolta in altro stato UE

Dal 1° gennaio 2021 i codici N2 – N3 – N6 non potranno più essere utilizzati, pena lo scarto delle fatture elettroniche dal sistema di interscambio, tali conti saranno sostituiti da una serie di sottocodici con maggiori dettagli.

Nuovi codici N2

Il codice N2 “non soggette” è stato dettagliato introducendo due nuove tipologie di non assoggettabilità:

- a) N2.1 Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
- b) N2.2 Operazioni non soggette – altri casi

La nuova causale “N2.1 – non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972” dovrà essere utilizzata per tutte le fatture emesse obbligatoriamente per operazioni non territoriali, mentre la causale “N2.2 – non soggette – altri casi” sia da utilizzare per le fatture fuori campo emesse facoltativamente e da non indicare in dichiarazione.

Con il codice N2.1 andranno quindi indicate le fatture emesse senza Iva ai sensi dell’articolo 7-ter, sia nei confronti di soggetti comunitari che extracomunitari.

Nuovi codici N3

Il codice N3 “non imponibili” è stato dettagliato introducendo sei nuove tipologie di non imponibilità:

- a) N3.1 Operazioni non imponibili – esportazioni
- b) N3.2 Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie
- c) N3.3 Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino
- d) N3.4 Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
- e) N3.5 Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
- f) N3.6 Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond



Nuovi codici N6

Il codice N6 “inversione contabile” è stato dettagliato introducendo nove nuove tipologie di inversione contabile che servono per distinguere le varie casistiche di applicazione del reverse charge:

- a) N6.1 Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
- b) N6.2 Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
- c) N6.3 Inversione contabile – subappalto nel settore edile
- d) N6.3 Inversione contabile – subappalto nel settore edile
- e) N6.4 Inversione contabile – cessione di fabbricati
- f) N6.5 Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
- g) N6.6 Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
- h) N6.7 Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
- i) N6.8 Inversione contabile – operazioni settore energetico
- j) N6.9 Inversione contabile – altri casi

Busto Arsizio (VA), 13 gennaio 2021